

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica

N. 8 - 1245/2017

OGGETTO: RICORSI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA PROPOSTI DA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL E MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED E PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO SU CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA. CONFERIMENTO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER INIZIATIVE DI CARATTERE STRAGIUDIZIALE.
(U.I. EURO 161.128,00).

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica

Considerato che:

- in data 27 giugno 2016 la Città Metropolitana di Torino è stata convenuta in giudizio avanti High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Londra dalla banca Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB) e dalla banca Merrill Lynch International (MLI) in due distinti ricorsi ("claims"), in relazione a operazioni di interest rate swap regolati da un contratto ISDA del 24.09.2003, sottoscritto dall'allora Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) in data 16.10.2003 e dalla ricorrente in data 7.11.2003 e successivamente rimodulati nel 2005. **OMISSIS;**
- in data 12 luglio 2016, con decreto della Sindaca metropolitana n. 265-17056/2016, è stata autorizzata la costituzione e resistenza in giudizio della Città Metropolitana di Torino nei due ricorsi, affidando altresì il patrocinio dell'Amministrazione ad un collegio difensivo composto da un avvocato inglese abilitato a patrocinare avanti la Corte di Londra (individuato nella persona dell'Avv.to Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons Solicitors) e da un avvocato italiano (individuato nella persona dell'Avv.to Luca Zamagni - Studio Legale Associato Cedrini e Zamagni di Rimini, Via Ortaggi n.2);
- in data 30 agosto 2016, con decreto della Sindaca metropolitana n. 322-21092/2016, è stato autorizzato l'avvio di un'azione avanti il Tribunale di Torino avente ad oggetto il ruolo svolto da Merrill Lynch, quale advisor finanziario dell'Ente all'epoca della prima sottoscrizione delle operazioni di swap, sulla base della strategia difensiva dell'Avv.to Lo Iacono-Smith anche a seguito dell'esame dei documenti nonché alla luce delle risultanze emerse dall'analisi tecnica effettuata dalla Società Finance Active Italia Srl, società attualmente affidataria del Servizio di messa a disposizione di una piattaforma online per la gestione del debito e relativo servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Torino (CIG zd81a528a3 – contratto rep.1/2016 EA3). Il patrocinio è stato affidato all'Avv. Luca Zamagni, e, quali co-difensori, all'avv. Matteo Acciari e all'avv. Giovanni Cedrini – Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni di Rimini – via Ortaggi n. 2.); e' stato quindi depositato un atto di citazione di MLI avanti al Tribunale di Torino, atto che ha generato il procedimento civile attualmente pendente e rubricato RGC n. 24228/2016;

- in data 21 ottobre 2016 il giudice inglese, con proprio “consent order”, a seguito del deposito di richiesta di sospensione della causa (in conseguenza del procedimento presso il Tribunale di Torino) ha sospeso la causa n. 355/2016 sino a quando il giudice italiano non avrà emesso una decisione definitiva in merito alla giurisdizione;
- in data 21 ottobre 2016, in relazione alla causa inglese n. 194/2016, con decreto della Sindaca metropolitana n. 410 - 27536/2016, è stato riconfermato l’incarico defensionale conferito al collegio difensivo composto dagli Avv.ti Germana Lo Iacono-Smith e Luca Zamagni (quest’ultimo per la parte riferita alla consulenza in materia di diritto italiano) per la difesa dell’Ente nel ricorso promosso da Merrill Lynch International Bank Limited avanti la High Court of Justice di Londra, con riferimento alla nuova fase di disamina della memoria di controparte e di predisposizione di una memoria difensiva e di domanda riconvenzionale per la Città Metropolitana di Torino.

Valutato che:

- su parere espresso da parte del collegio difensivo, anche con il supporto dell’analisi della Società Finance Active Italia Srl, sui possibili scenari evolutivi di tali ricorsi, si è valutato la possibilità di avviare una eventuale trattativa con la controparte, al fine di giungere ad una favorevole transazione stragiudiziale;
- l’Amministrazione in base a tali pareri ha condiviso la linea strategica proposta dai legali incaricati finalizzata all’avvio di un percorso transattivo con la controparte (nota Sindaca della Città Metropolitana di Torino del 14/12/2016);
- il Servizio Avvocatura, con propria nota del 20/01/2017 n. 7063, evidenzia che l’incarico ai legali esterni per la parte stragiudiziale esula dall’attività propria del Servizio, circoscritta alla sola difesa in giudizio dell’Ente; le trattative stragiudiziali vengono, di consueto, gestite direttamente dai Direttori/Dirigenti dei Servizi tecnici interessati, su mandato dell’Amministrazione.

Constatato che:

- la deliberazione n. 137/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria evidenzia come, nel conferimento dell’incarico di patrocinio legale, si possa comprendere normalmente anche quello di poter prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio: *“ Nella medesima linea interpretativa si colloca l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, sent. 16016/2003; Cass., sent. 4411/1979) secondo il quale “il conferimento dell’incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio; che anche nell’ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest’ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all’attività propriamente processuale. ”, nonché la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 825/2007), la quale ha ritenuto che “Il conferimento all’avvocato di incarico di patrocinio giudiziale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l’incarico di patrocinio;”*;
- la deliberazione n. 162/2015 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte stabilisce che nel caso di una attività stragiudiziale non connessa ad un giudizio già

avviato o una procedura precontenziosa non si può parlare di attività procuratoria di difesa dell'Ente e di connessione fra i due incarichi: *“ Del resto nel caso di specie si è nell'ambito di un'attività di tipo stragiudiziale nel senso che l'incarico non ha alcuna connessione con un giudizio già avviato né con una procedura precontenziosa destinata a sfociare in un giudizio in caso di mancata sottoscrizione di un accordo conciliativo o transattivo (si pensi alle ipotesi in cui per legge è obbligatoria una fase pregiudiziale volta al tentativo di mediazione o conciliazione della lite); conseguentemente non sembra possa parlarsi di attività procuratoria di difesa del Consorzio, sicchè alcuna rilevanza può avere il diverso inquadramento giuridico che viene riconosciuto all'incarico di patrocinio giudiziale per la difesa e la rappresentanza della P.A. in giudizio che esula indubbiamente da un incarico di consulenza (circa la sottoponibilità di un incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale al controllo cfr. Sez. reg. contr. Piemonte 13.11.2014 n. 242).”;*

Ritenuto che:

- per i presupposti sopra evidenziati, i presenti incarichi non soggiacciono ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010 e s.m.i.) sulla riduzione delle spese per consulenze ed altresì non necessitano di preventivo inserimento nel programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Il presente affidamento esula, pertanto, dal campo di applicazione dell'art. 3, commi 54 e 55, della Legge Finanziaria 2008 e risulta coerente con le modifiche ad esso apportate dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008 n. 133.

Visto :

- l'art. 17, comma 1, lett d), punto 2) del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi in relazione a consulenze legali fornite in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1 della stessa lettera (arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

Premesso tutto ciò:

- in attuazione delle direttive dell'Amministrazione sopra richiamate in relazione ad una possibile avvio di accordo stragiudiziale con la controparte sui due ricorsi alla High Court of Justice di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e su quello presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata in essere, si ritiene di conferire l'incarico di consulenza ed assistenza legale per iniziative di carattere stragiudiziale allo stesso collegio difensivo che sta seguendo il patrocinio nelle tre cause:

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante
F. 194/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International Bank Limited	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)
F. 355/2016	Alta Corte di Londra	Merrill Lynch International	Collegio Difensivo (patrocinante Avv.to LoIacono Smith, consulente a supporto per la normativa italiana Avv.to Luca Zamagni)

CAUSA	PRESSO	CONTROPARTE	Patrocinante
RGC 24228/16	Tribunale di Torino	Merrill Lynch International	Patrocinante Avv. Luca Zamagni e co-difensori Avv. Matteo Acciari e Avv. Giovanni Cedrini

- il compito del collegio incaricato sarà di consulenza e assistenza legale da prestarsi a favore della Città Metropolitana di Torino in relazione alla negoziazione e perfezionamento di eventuali accordi transattivi bonari di tutte e tre le cause; in particolare per le cause a Londra il compito dell'Avv.to Zamagni sarà di supporto all'Ente e all'Avv.to LoIacono in relazione alla normativa italiana di merito;
- in caso di accordo raggiunto, dovrà essere redatto dai legali incaricati, ognuno per la propria competenza, apposito parere legale recante la disamina degli stipulandi accordi dal punto di vista della normativa inglese e della vigente normativa italiana, con conseguente assunzione delle relative responsabilità professionali di "asseverazione" da parte dei redattori di detto parere legale;
- con separato provvedimento, si procederà all'affidamento di una consulenza tecnico finanziaria a favore dell'Ente (e anche a supporto degli avvocati incaricati) nella definizione della migliore strategia (es. analisi di convenienza economica e finanziaria della transazione), nonché assistenza su tutte le fasi dell'eventuale trattativa con le controparti bancarie, con relazione tecnica su ogni riunione e relazione conclusiva in caso di perfezionamento delle operazioni e supporto tecnico nella presentazione delle risultanze ai diversi organi interni dell'Ente o verso gli organi esterni.

Visti i seguenti preventivi di spesa pervenuti per l'avvio di una eventuale trattativa con la controparte:

- Avv. Lo Iacono-Smith – preventivo del 24.01.2017, ns. prot. n. 9755 del 27.01.2017: un costo massimo di 65.000 sterline (pari, in base al tasso di cambio del 8 febbraio 2017, ad Euro 77.000,00 - somma arrotondata in relazione al cambio sterlina-euro) a cui deve essere aggiunta l'IVA reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR 633/1972 e il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nel caso di trasferte ipotizzabili allo stato in Euro 4.000,00;
- Avv. Luca Zamagni, Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni, - preventivo del 6.02.2017, ns. prot. n. 14458 del 7.02.2017: un compenso fisso onnicomprensivo di Euro 10 mila (oltre 4% CPA e 22% IVA) ad avvio delle trattative (da corrispondere in due soluzioni di pari importo, la prima a comprovato avvio dell'attività e la seconda decorsi 30 giorni); un premio di risultato in aggiunta al compenso fisso in misura pari ad Euro 16.666,67 (oltre 4% CPA e 22% IVA) per ciascuna causa in caso di stipula di accordi transattivi con la controparte; rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio nel caso di trasferte ipotizzabili allo stato in Euro 4.000,00; l'Avv. Luca Zamagni si avvarrà della collaborazione dell'Avv. Giovanni Cedrini del Foro di Rimini e dell'Avv. Matteo Acciari del Foro di Bologna senza che ciò comporti maggiorazioni di sorta dell'incarico.

In relazione ai preventivi presentati, si da atto che la congruità degli stessi è stata valutata assieme al competente Servizio Avvocatura, in relazione anche al riferimento al fatto che le trattative che si intratterranno con le controparti bancarie riguardino la composizione transattiva

di tutte le cause giudiziarie anche radicate all'estero, con la conseguente necessità di asseverazione della compatibilità delle possibili transazioni stesse con il diritto italiano.

Dato atto che per l'Avv. Luca Zamagni è stata accertata la regolarità contributiva (certificato Cassa Forense del 16.12.2016 – ns. prot. n. 15292 del 8/02/2017) ed è stato richiesto il casellario giudiziale in data 7.02.2017,.

Occorre pertanto procedere all'impegno della spesa come sopra dettagliata ed ammontante a complessivi Euro 161.128,00 (di cui Avv. Lo Iacono-Smith Euro 81.000,00 e Avv. Luca Zamagni Euro 80.128,00).

Rilevato che la suddetta spesa complessiva di Euro 161.128,00 può essere applicata sulla Missione/Programma 01/4 Titolo I "Spese correnti" degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 18015 – Macroaggregato 03 – Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.002 delle dotazioni provvisorie 2017;

Si da altresì atto che l'Iva reverse charge sul compenso dell'Avv. Lo Iacono-Smith trova applicazione sulla Missione/Programma 01/03 Titolo I "Spese correnti" degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 37 – Macroaggregato 10 – Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.10.03.01.001 delle dotazioni provvisorie 2017 di cui alla determinazione dirigenziale n° 2-848/2017 del 13.02.2017 (Movimento di impegno n° 1561208).

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'approvazione dello schema di contratto relativo all'incarico a favore dell'Avv. Luca Zamagni, sulla scorta delle condizioni e clausole previste all'allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Si da altresì atto che all'Avvocato inglese Lo Iacono-Smith si provvederà a trasmettere una lettera di incarico per comunicare il presente provvedimento per presa d'atto.

In caso di ogni singolo accordo raggiunto dovrà essere redatto dai legali incaricati, ognuno per la propria competenza, apposito parere legale recante la disamina degli stipulandi accordi dal punto di vista della normativa inglese e della vigente normativa italiana, con conseguente assunzione delle relative responsabilità professionali di "asseverazione" da parte dei redattori di detto parere legale

Dato atto che l'Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016.

Dato atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al limite del calcolo dei dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Accertato che il programma de pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto del Sindaco n. 456-32318/2016 del 22.11.2016 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie in data 22.11.2016, con le regole del patto di stabilità;

Visto l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

1. di affidare ad un collegio difensivo composto dall'Avv. Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons Solicitors di Londra e dall'Avv. Luca Zamagni dello Studio Legale Associato Cedrini e Zamagni di Rimini, con la collaborazione dell'Avv. Giovanni Cedrini e dell'Avv. Matteo Acciari senza che ciò comporti maggiorazioni di sorta dell'incarico, l'attività defensionale per iniziative di carattere stragiudiziale in riferimento ai ricorsi alla High Court of Justice proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e presso il Tribunale di Torino, di cui in premessa;
2. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è soggetta al limite del calcolo dei dodicesimi in quanto rientrante nella tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (progetto 4/2017) la spesa complessiva di Euro 161.128,00;
4. di impegnare la spesa di Euro 161.128,00 suddivisa come segue:
 - a. Euro 80.128,00 in favore dell'avv. Luca Zamagni, Studio Legale Associato Cedrini & Zamagni, Via Ortaggi n. 2, Rimini (C.F.: ZMGLCU73M29H294V) (cod. ben. 131253) sulla Missione/Programma 01/4 Titolo I "Spese correnti" degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 18015 - Macroaggregato 03 - Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.002 delle dotazioni provvisorie 2017;
 - b. Euro 81.000,00 in favore dell'avv. Germana Lo Iacono-Smith, Studio Seddons Solicitors - 5 Portman Square Londra (cod. ben. 131263) sulla Missione/Programma 01/4 Titolo I "Spese correnti" degli stanziamenti provvisori 2017 - cap. 18015 - Macroaggregato 03 - Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.002 delle dotazioni provvisorie 2017;
5. di approvare lo schema di contratto di Allegato sub A), costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo al conferimento di incarico consulenza ed assistenza legale per iniziative di carattere stragiudiziale nei ricorsi alla High Court of Justice

di Londra proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e a quello presso il Tribunale di Torino su contratti di finanza derivata;

6. di dare atto che l'affidamento di cui al presente atto esula dal campo di applicazione dell'art. 3, commi 54 e 55, della Legge Finanziaria 2008 e risulta coerente con le modifiche ad esso apportate dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008 n. 133.

Torino, 13 marzo 2017

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica
Dott. Enrico Miniotti